



COMUNE DI CAPACCIO

- Provincia di Salerno -

Settore V – Polizia Locale

Ordinanza n°95 del 18/07/2011

Oggetto: CHIUSURA STRADE PER FESTA DI SANT'ANNA 22 – 26 LUGLIO 2011.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso

Che dal giorno 17 fino al 26 luglio prossimo, in Capaccio Capoluogo si svolgeranno delle manifestazioni collegate alla Festa di S. Anna ed in particolare il giorno 22 si svolgerà una corsa notturna nel centro storico del Capoluogo;

Che con delibera di Giunta Comunale n°283 del 07/07/2011 il Comune di Capaccio ha concesso il patrocinio alla Pro Loco di Capaccio Paestum e la chiusura di tutte le strade interessate dallo svolgimento delle manifestazioni organizzate in occasione della Festa di Sant'Anna;

Preso atto della comunicazione pervenuta in data 05/07/2011, ed acquisita al protocollo n°25334, a firma del Presidente della Pro Loco di Capaccio Paestum con sede in Capaccio – Piazza Orologio, con la quale è stato trasmesso il programma dettagliato delle manifestazioni e richiesta la chiusura delle strade interessate dalle manifestazioni e del percorso della corsa in notturna, che interesserà la strada provinciale (SP 13) denominata Via Carducci e le strade comunali di Piazza Tempone, Via V. Emanuele, Piazza Orologio, Via Sant'Agostino, Via C. V. Vecchio e Piazza dei Martiri tutte ricadenti nella delimitazione del centro abitato di Capaccio Capoluogo;

Ritenuto

Di dover disporre, la limitazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara di interessato dalla corsa notturna del giorno 22 luglio 2011;

Di dover assicurare la chiusura di Piazza Vittorio Veneto e Via Roma nei pressi del Convento dei Frati Minori in occasione delle manifestazioni programmate per i giorni 23 e 24 luglio 2011;

Che bisogna adottare tutti i provvedimenti atti alla buona riuscita delle manifestazioni, nonché alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, regolamentando il traffico veicolare e la sosta sulle strade che si diramano intorno a dette aree, offrendo validi percorsi alternativi agli utenti della strada;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo nr. 267/2000;

Visti l'art. 7 e 6 del Decreto Legislativo nr. 285/1992;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista l'ordinanza n°90 reg. n°244 del 08/07/2011 emessa dalla Provincia di Salerno;

ORDINA

Per le motivazioni innanzi esposte, il giorno **22 Luglio 2011**, in occasione della corsa in notturna su strada dalle ore 21,00 e fino al termine della gara, ed ove lo richiedano particolari esigenze di traffico, l'istituito un **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA con rimozione a tutte le categorie di veicoli**, limitatamente al transito degli atleti sulle seguenti tratte stradali:

- **Piazza Tempone** – intera tratta stradale;
- **Via V. Emanuele** – intera tratta stradale;
- **Piazza Orologio** – intera tratta stradale;

- **Via Sant'Agostino** – intera tratta stradale;
- **Via C. V. Vecchio** dall'intersezione con Via Sant'Agostino in avanti fino all'altezza di Piazza Dei Martiri;
- **Piazza dei Martiri** – intera tratta stradale;

nei giorni **23 e 24 luglio 2011 dalle ore 18,00 alle ore 24,00:**

E' istituito un divieto di circolazione e sosta con rimozione sull'intera Piazza antistante il Convento dei Frati Minori denominata Piazza Vittorio Veneto compreso tra l'intersezione con Via Roma e Via Posillipo;

- In ciascun punto del percorso di gara del giorno 22/07/2011 la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti ancora in corsa, secondo il provvedimento tramite il quale è stata autorizzata la competizione podistica.

Durante il periodo di limitazione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;

- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi: sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;

- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti;

i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di soccorso e forza pubblica, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

che:

- gli Organi di polizia stradale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio secondo quanto prescritto nel provvedimento con cui è stato autorizzato lo svolgimento della competizione podistica.

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza della cittadinanza mediante apposizione in loco d'idonea segnaletica stradale a cura del personale preposto a tale servizio.

Gli Ufficiali e gli agenti della forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente.

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.



IL COMANDANTE
(Cap. Antonio Rinaldi)